

Sara Galeotti

L'editto di Lucullo e il processo a C. Antonius Hybrida. Osservazioni in tema di «*edictum de vi hominibus armatis coactisve*» (*)

1. Introduzione. – 2. La testimonianza di Asconio. – 3. La formula concessa dal *praetor peregrinus* Lucullo. – 4. (Segue) un'ipotesi ricostruttiva. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione* – E' noto come il moltiplicarsi dei delitti contro la proprietà, commessi da bande di schiavi, armate sovente¹ dagli stessi padroni e dedite al brigantaggio, costituisca uno dei fenomeni caratteristici del cosiddetto '*sul-*

*) Dedico questo studio alla mia Maestra, la professoressa Letizia Vacca, in occasione del suo emeritato.

¹) La precisazione è necessaria, perché poteva anche darsi che i *servi* agissero all'insaputa del *dominus*, nel qual caso solo l'inserimento di un esplicito riferimento alla *familia*, nell'*intentio* della formula dell'*actio de vi dolo malo hominibus armatis coactisve* (*QUANTAE PECUNIAE PARET DOLO MALO FAMILIAE NUMERII NEGIDII ...*) l'avrebbe reso aggreddibile: L. VACCA, *Ricerche in tema di «actio vi bonorum raptorum»*, Milano, 1972, p. 21, ora in *Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano* (cur. B. Cortese, S. Galeotti, G. Guida, G. Rossetti), Napoli, 2015, p. 71 (il contributo sarà citato facendo riferimento a questa sua nuova edizione). La studiosa ha però in parte rivisto la propria posizione in L. VACCA, *L'editto di Lucullo*, in «Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 4-7 giugno 1990)» – cur. F. Milazzo –, Napoli, 1992, p. 229 ss., ora in *Delitti*, cit., p. 313 ss. (il contributo sarà citato facendo riferimento a questa sua nuova edizione), allineandosi alla ricostruzione di M. BALZARINI, *Cic. pro Tullio e l'editto di Lucullo*, in «Studi in onore di G. Grosso», I, Torino, 1968, p. 329 ss., p. 347, p. 365 s., che circoscrive la portata dell'editto ai saccheggi perpetrati dalle *familiae servili* (e dunque a una *formula in familiam concepta*).

lanum saeculum'². Il grave allarme sociale suscitato da simili episodi³ avrebbe pertanto sollecitato l'emaneazione di provvedimenti atti a reprimere o almeno ad arginare⁴ reati ritenuti di particolare pericolo per la sicurezza della *res publica*.

Fra le nuove disposizioni, ampio spazio è stato dedicato in dottrina⁵ all'editto con cui, nel 76 a.C.⁶, il *praetor peregrinus*⁷ Lucullo avrebbe introdotto un'*actio poenalis in quadruplum* per soccorrere le vittime di saccheggi compiuti '*vi hominibus armatis coactisve*'.

A dispetto della letteratura disponibile sul tema, tuttavia, lo spazio in essa dedicato alla ricostruzione del processo intentato contro C. Antonio Ibrida

²) Sen., *ira* 1.20.4. Il filosofo usa tale espressione in riferimento agli anni compresi fra il 133 e il 31 a.C.

³) Cfr. Cic., *Tull.* 5.10-11, e Col., *r. rust.* 1.1.20.

⁴) Così L. VACCA, *Ricerche sulla rapina nel diritto romano*, I, L'Editto di Lucullo e la lex *Plautia*, in «Studi Cagliari», XLV, 1965-1968, Milano, 1969, p. 523, ora in *Delitti*, cit., p. 5 (il contributo sarà citato facendo riferimento a questa sua nuova edizione).

⁵) Cfr., *ex plurimis*, F. SERRAO, *La «iurisdictio» del pretore peregrino*, Milano, 1954, p. 74-86, J. ROUVIER, *Remarques sur l'«actio vi bonorum raptorum»*, in «RH.», 4^a s., XLI, 1963, p. 443-456, VACCA, *Ricerche sulla rapina*, cit., p. 3-48, A. METRO, *L'esperibilità nei confronti dei publicani dell'actio vi bonorum raptorum*, in «dura», XVIII, 1967, p. 108-120, U. EBERT, *Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis coactisve*, Heidelberg, 1968, BALZARINI, *Cic. pro Tullio*, cit., p. 323-382, ID., *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova, 1969, VACCA, *Ricerche*, cit., p. 51-214, B.W. FRIER, *Urban Praetors and Rural Violence: The Legal Background of Cicero's Pro Caecina*, in «Transactions of the American Philological Association», CXIII, 1983, p. 231 ss., VACCA, *L'editto*, cit., p. 305-336, EAD., *Il delitto di rapina*, in «Derecho romano de obligaciones. Homenaje J.L. Murga Gener», Madrid, 1994, p. 887-901, ora in *Delitti*, cit., p. 339-353 (il contributo sarà citato facendo riferimento a questa sua nuova edizione), e A. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1999, p. 128 ss.

⁶) F.L. KELLER, *Semestrium ad M. Tullium Ciceronem libri sex*, III, Zürich, 1851, p. 573 e nt. 1, W. DRUMANN, P. GROEBE, *Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, oder Pompejus, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen*², IV, Leipzig, 1908, p. 189-193, in particolare p. 189 nt. 12, T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic: 99 B.C.-31 B.C.*, II, New York, 1952, p. 93, G. NICOSIA, *Studi sulla «deiectio»*, I, Milano, 1965, p. 145, VACCA, *Ricerche sulla rapina*, cit., p. 5 s., in particolare nt. 12, A. WATSON, *The Development of the Praetor's Edict*, in «JRS.», LX, 1970, p. 105, p. 108, VACCA, *L'editto*, cit., p. 305, EAD., *Il delitto*, cit., p. 339, e L. SOLIDORO, *La 'familia' nell'editto di Lucullo* (1981), in *Problemi di storia sociale nell'elaborazione giuridica romana. Appunti dalle lezioni*, Napoli, 1994, p. 53 nt. 3. Si discosta parzialmente dalla ricostruzione maggioritaria FRIER, *Urban Praetors*, cit., p. 233, che attribuisce l'editto a un non meglio identificato *praetor urbanus* 'Salvius', su probabile derivazione, però, da un «Lucullian *indictum*».

⁷) Non posso affrontare in questa sede il problema della *iurisdictio* del *praetor peregrinus* e dell'applicabilità, *inter cives*, del suo editto. Rinvio, dunque, a SERRAO, *La «iurisdictio»*, cit., p. 81-85, EBERT, *Die Geschichte*, cit., p. 12 ss., L. LABRUNA, «*Vim fieri veto*». *Alle radici di una ideologia*, Napoli, 1971, p. 18 ss., in particolare p. 19 s. nt. 41, e a C. DAMON, C.S. MACKAY, *On the Prosecution of C. Antonius in 76 B.C.*, in «Historia», XLIV, 1, 1995, p. 52.

da⁸, (forse) *praefectus* della cavalleria sillana, per gli *spolia* commessi in Grecia intorno all'84-83 a.C.⁹, è estremamente esiguo¹⁰, se non inesistente.

Si tratta, a mio avviso, di una lacuna che meriterebbe d'essere colmata, poiché ritengo, a differenza di quanto sostenuto da un'autorevole dottrina¹¹, che esistano elementi per ipotizzare sia un giudizio recuperatorio '*damni vi dolo malo hominibus armatis coactisve dati*'¹² anche quello promosso contro il futuro console. Per meglio dire, credo che il *iudicium* in esame costituisca un punto di svolta nella repressione degli *spolia* violenti e che la formula, concessa originariamente in via decretale dal pretore, sia poi stata recepita nel noto editto¹³ al fine di «stabilizzare» la persecuzione di condotte percepite come

⁸) W. DRUMANN, P. GROEBE, *Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, oder Pompejus, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen*², I, Berlin, 1899, p. 390 ss., L. SCHMITZ, '*Antonius (nr. 10)*', in W. SMITH, «A dictionary of Greek and Roman biography and mythology», I, London, 1880, p. 214, E. KLEBS, '*Antonius (nr. 19)*', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», I.2, Stuttgart, 1894, c. 2577-2582, BROUGHTON, *The magistrates*, cit., II, p. 61 s. e p. 165 s., M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic: 149 BC to 50 BC*, Toronto, 1990, p.71 s. n. 141, DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 37-55, C. VENTURINI, *Un caso di «appellatio». Note in margine ad Ascon. 65 Stangl = 84 Clark*, in «Index», XXVI, 1998, p. 41-70, e L.CHR. MOORE, '*Ex senatu eieci sunt. Expulsion from the Senate of the Roman republic, c. 319-50 BC* (PhD. Thesis), London, 2013, p. 260.

⁹) DRUMANN, GROEBE, *Geschichte*, cit., I, p. 390, SCHMITZ, '*Antonius (nr. 10)*', cit., p. 214, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 54.

¹⁰) EBERT, *Die Geschichte*, cit., p. 12 nt. 24 e p. 24 nt. 9, BALZARINI, *Cic. pro Tullio*, cit., p. 380, ID., *Ricerche*, cit., p. 147 s., VACCA, *Ricerche*, cit., p. 158 nt. 21, e DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 52. Viene citato Asconio, ma non si discutono gli eventi riferiti nel passo in ROUVIER, *Remarques*, cit., p. 445 nt. 15. Parla di un «Lucullian *iudicium*» come della via per l'introduzione nell'editto della «categoria legale» *vis hominibus coactis armatisve* anche FRIER, *Urban Praetors*, cit., p. 232 ss. (si cita Asconio, senza approfondire la vicenda processuale).

¹¹) Si vedano BALZARINI, *Cic. pro Tullio*, cit., p. 380 s., VACCA, *Ricerche*, cit., p. 158 nt. 21, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 47 ss.

¹²) Così già M. WLASSAK, *Römische Prozessgesetze*, I, Leipzig, 1888, p. 52 nt. 6, cui aderisce SERRAO, *La «iurisdictio»*, cit., p. 86 e ID., *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956, p. 51 s. nt. 49, nonché, mi pare, anche FRIER, *Urban Praetors*, cit., p. 232 s.

¹³) Ipotizzare che il processo a Ibrida costituisca il modello per l'*edictum de vi hominibus armatis coactisve* sembrerebbe introdurre un elemento a favore della tesi del Brogginì, secondo il quale non il *praetor peregrinus* Lucullo, ma un successivo *praetor urbanus*, fra il 76 e il 71 a.C., avrebbe inserito la nuova fattispecie nell'editto (e, se vero, sarebbe allora pensabile che la clausola, nata dalla necessità di sanzionare i saccheggi di uomini liberi, abbia trovato un'applicazione più ristretta nel contesto urbano, limitandosi a perseguire le violenze poste in essere dalle *familiae servili*): G. BROGGINI, *Introduzione a L'orazione per Marco Tullio*, in *Tutte le opere di Cicerone*, I, Verona, 1964, p. 379. Si veda anche LABRUNA, «*Vim*», cit., p. 19 nt. 41.

particolarmente pericolose per la sicurezza dei privati (e della *res publica*).

Questo studio si propone, pertanto, da un lato di dimostrare la correttezza di tale ipotesi; dall'altro di presentare la vicenda di C. Antonio Ibrida quale prova di una possibile, originaria sanzionabilità, sotto la previsione edittale luculliana, non solo delle violenze imputabili alle *familiae* servili, ma anche a soggetti liberi, che, attruppati, abbiano posto in essere la fattispecie perseguita¹⁴.

2. *La testimonianza di Asconio* – La principale fonte in nostro possesso per la ricostruzione della vicenda processuale dello zio del triumviro Marco Antonio è il commento di Asconio a un frammento dell'orazione ciceroniana *'In toga candida'*¹⁵.

E' il 64 a.C. e, a pochi giorni dalle elezioni consolari, Cicerone tenta di rafforzare la propria candidatura attraverso un consapevole e sistematico screditamento degli avversari¹⁶, presentati con tali parole:

Quem enim aut amicum habere potest is qui tot civis trucidavit, aut <clientem> qui in sua civitate cum peregrino negavit se iudicio aequo certare¹⁷ posse?¹⁸

Gli studiosi si sono soffermati soprattutto sul fosco ritratto di Catilina¹⁹, in corsa, come l'*homo novus* di Arpino, per la carica²⁰. Non più benevolo, tuttavia, appare il giudizio del retore su C. Antonio, per ragioni che lo scoliasta spiega nel commento all'inciso *'clientem autem negavit habere posse'*:

¹⁴) Questo, se si individua in Lucullo l'autore dell'*edictum de vi hominibus armatis coactisve*. L'ipotesi di una *formula in familiam concepta* mi sembra invece più coerente con la ricostruzione del Broggin: si veda alla nota precedente.

¹⁵) Il racconto di Plut., *Caes.* 4.1-2 non è, infatti, ritenuto attendibile: cfr. DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 37 s. nt. 4, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 43 s.

¹⁶) Cfr. E.S. GRUEN, *The Trial of C. Antonius*, in «Latomus», XXXII, 2, 1973, p. 301 s., DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 37, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 41 s.

¹⁷) L'espressione si ripete identica in Q. Cic., *Pet.* 8. Sui rapporti fra le due opere e l'attendibilità del *commentariolum* si vedano J.L. HENDRICKSON, *On the Authenticity of the Commentariolum Petitionis of Quintus Cicero*, in «The American Journal of Philology», XIII, 2, 1892, p. 200-212, M.I. HENDERSON, *De commentariolo petitionis*, in «JRS.», XI, 1-2, 1950, p. 8-21, R.G.M. NISBET, *The Commentariolum Petitionis: Some Arguments against Authenticity*, in «JRS.», LI, 1-2, 1961, p. 84-87, J.P.V.D. BALSDON, *The Commentariolum Petitionis*, in «The Classical Quarterly», XIII, 2, 1963, p. 242-250, e J.S. RICHARDSON, *The 'commentariolum petitionis'*, in «Historia», XX, 4, 1971, p. 436-442.

¹⁸) Il testo è conservato in Asc., *in toga candid.* l. 13, che cito nell'edizione TH. STANGL, *Ciceronis Orationum scholiastae*, II, Wien-Leipzig, 1912, p. 65.

¹⁹) Asc., *in toga candid.* ll. 4 ss. (STANGL, p. 66 s.) e Q. Cic., *Pet.* 9.

²⁰) Sall., *Cat.* 23.5, Plut., *Cic.* 11.2, e App., *bell. civ.* 2.5. Cfr. anche M. GELZER, *Caesar. Der Politiker und Staatsmann*, Wiesbaden, 1983, p. 37 e 42.

nam is multos in Achaia spoliaverat nactus de exercitu Sullano equitum turmas. Deinde Graeci qui spoliati erant eduxerunt Antonium in ius ad M. Lucillum praetorem qui ius inter peregrinos dicebat. Egit pro Graecis <C. Caesar> etiam tum adulescentulus, de quo paulo ante mentionem fecimus; et cum Lucillus id quod Graeci postulabant decrevisset, appellavit tribunos Antonius iuravitque se ideo eiurare quod aequo iure uti non posset²¹.

Dalle note di Asconio non emerge in modo chiaro quale sia la questione portata davanti al pretore Lucullo, né, di conseguenza, sulla base di quale formula sia stato concesso il *iudicium*.

Sembra certo, nondimeno, che, dopo l'appello di Ibrida ai tribuni, la vicenda processuale non abbia avuto alcun seguito, poiché, a dispetto della fama dell'imputato, sino all'intervento dei censori nel 70 a.C.²², non si hanno più notizie del caso²³.

Se la lacunosità delle informazioni di cui disponiamo spiega in parte lo scarso interesse della dottrina romanistica per la vicenda, non credo però che costituisca un ostacolo insormontabile alla ricostruzione del processo, purché si interpretino in modo corretto i dati in nostro possesso. L'ipotesi secondo la quale l'*actio* concessa da Lucullo ai greci contro Antonio sarebbe stata, in realtà, una *quaestio repetundarum*²⁴ è prima di tutto smentita, infatti, dai rilievi prosopografici relativi a Ibrida.

Probabilmente poco più che ventenne all'epoca dei fatti contestati²⁵, C. Antonio milita fra i *sullani*, ma è solo probabile, non certo, che abbia avuto il comando di un manipolo di cavalieri, poiché lo scoliasta non accenna – come ritengo sarebbe stato più plausibile – a un incarico ufficiale di *praefectus equitum*²⁶, ma ricorre a per una perifrasi con il verbo deponente '*nancisci*', che contiene in sé una sfumatura ipotetico-causale²⁷.

²¹) Asc., *in toga candid.* ll. 20-26 (STANGL, p. 65).

²²) Asc., *in toga candid.* l. 26, p. 65, e ll. 1-3, p. 66 (STANGL): '*Hunc Antonium Gellius et Lentulus censores sexennio quo haec dicerentur senatu moverunt titulosque subscripserunt, quod socios diripuerit, quod iudicium recusarit, quod propter aeris alieni magnitudinem praedia manciparit bonaque sua in potestate non habeat*'.

²³) Cfr. GRUEN, *The Trial*, cit., p. 301 s., e DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 38.

²⁴) DRUMANN, GROEBE, *Geschichte*², cit., I, p. 390 s., ID., *Geschichte*, cit., IV, p. 190, D. DAUBE, *The Peregrine Praetor*, in «JRS», XLI, I-II, 1951, p. 69, BROUGHTON, *The magistrates*, cit., II, p. 93 e, in parte, BALZARINI, *Cic. pro Tullio*, cit., p. 381 nt. 168. Ventila l'ipotesi, ma non si esprime in modo netto sul tema, GELZER, *Caesar*, cit., p. 21 nt. 32.

²⁵) Si veda *supra* nt. 8, e DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 38.

²⁶) Così, invece, BROUGHTON, *The magistrates*, cit., II, p. 61 s., ALEXANDER, *Trials*, cit., n. 141, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 54.

²⁷) «TH.L.L.», IX.1, sv. '*nanciscor*', c. 39 l. 8 e p. 46 l. 55, C.T. LEWIS, C. SHORT, *A*

E' possibile, allora, che Ibrida si sia autodesignato nel ruolo e abbia adoperato le *turmae* per fini personali – cioè gli *spolia* – forse approfittando dell'assenza di Silla, tornato in Italia. Di certo è questa la ragione per cui viene chiamato in giudizio e non, come sostiene il Mommsen²⁸, per le somme ricevute dal padre, M. Antonio, durante il consolato di questi²⁹.

Poiché non era un promagistrato della *res publica* al tempo dei saccheggi (e ammettendo – cosa di cui non sono però convinta – che tali saccheggi configurassero un *crimen repetundarum*), è da escludere, dunque, che potesse essere chiamato a rispondere del proprio operato in un procedimento *per quaestionem*³⁰, così come è già stato dimostrato, con valide argomentazioni³¹, non fosse perseguibile mediante un'*actio quo ea pecunia pervenerit*, poiché tale formula costituiva un *appendiculum* della *causa de repetundis*, esperibile solo previa condanna dell'effettivo titolare della promagistratura³². Contro l'ipotesi che il processo a Ibrida sia stato una *quaestio*, inoltre, pesano almeno altri tre argomenti testuali: l'adozione del verbo '*decernere*' da parte di Asconio, per qualificare l'attività del pretore³³, l'uso di '*agere*', a indicare l'iniziativa processuale dei greci³⁴, e il riferimento all'*appellatio* presentata dall'imputato ai tri-

Latin Dictionary, Oxford, 1879, sv. '*nanciscor*' («... to get, obtain, receive a thing, esp. by accident or without one's co-operation ...»), e A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*³, Paris, 1951, sv. '*nanciscor*', p. 760 s. Sul punto cfr. anche DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 39 s.

²⁸) TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 711 nt. 5, e p. 722 nt. 3. Per la critica alla tesi dello storico tedesco cfr. W.W. BUCKLAND, *Civil Proceedings against Ex-magistrates in the Republic*, in «JRS.», XXVII, 1, 1937, p. 43, DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 41 s. e nt. 19, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 44-46.

²⁹) La ricostruzione non può essere accolta, poiché M. Antonius fu console nel 99 a.C., mentre gli eventi descritti da Asconio sono di circa tre lustri più recenti. Inoltre il padre di Ibrida, assassinato dai mariani, nell'83 a.C. era scomparso da almeno tre-quattro anni (si veda però l'obiezione di VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 55).

³⁰) «CIL.» I².583, l. 2. Sul punto cfr. C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano, 1979, p. 91 ss., p. 100-104.

³¹) Cfr. DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 43-46.

³²) Cfr. E. BLUM, *De la procédure «quo ea pecunia pervenerit»*, in «RH.», 4^a s., V, 1926, p. 280-301, L. FASCIONE, *Riflessioni sull'orazione pro Rabirio Postumo*, in «Studi Senesi», LXXXVI, 1974, p. 335-376, e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 179 s. e nt. 252.

³³) «Th.L.L.», V.1, sv. '*decerno*', c. 139 l. 4 e c. 157 l. 54, LEWIS, SHORT, *A Latin Dictionary*, cit., sv. '*decerno*', ed ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*, cit., sv. '*decerno*', p. 205. Cfr. A. METRO, *Decreta praetoris e funzione giudicante*, in «Jus Antiquum», VI, 2000, p. 69-78.

³⁴) Si veda però l'uso atecnico di '*agere*' in riferimento al processo criminale in Cic., *Rab. perd.* 5.14, sul quale R.K.G. LEONHARD, '*Actio*', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», cit., I.1, Stuttgart, 1893, c. 304. Cfr. anche G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminal-Prozesses bis zum Tode Justinian's*, Leipzig, 1842, p. 319 nt. 208 (citato da Rudolf Leonhard), F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del di-*

buni; elementi, questi, caratterizzanti il processo civile³⁵.

3. *La formula concessa dal praetor peregrinus Lucullo* – Se le osservazioni sovrapposte mi paiono confermare la tesi che quello intentato contro C. Antonio sia stato un processo «privato», resta da chiarire come fosse articolata la formula, poiché è dalla sua struttura, con ogni probabilità, che deriva l'urgenza dell'imputato di sottrarsi al giudizio³⁶. Ibrida non respinge, infatti, com'era frequente, il giudice scelto, piuttosto l'intero *iudicium*.

La ragione addotta da C. Antonio e riferita da Asconio è la seguente: '*quod aequo iure uti non posset*'. La scelta lessicale dello scoliasta è, ancora una volta, singolare e rivelatoria³⁷, poiché riprende un'espressione che di norma designa, nell'opera di Cicerone, tutte quelle cause in cui la formula appare redatta in modo da svantaggiare manifestamente una parte rispetto all'altra³⁸. Nell'economia della narrazione asconiana, pertanto, mi pare un valido indizio della circostanza che l'imputato eccepisca – e domandi, quindi, l'intervento dei tribuni – l'iniustizia dello «schema» processuale approntato dal *praetor*. Detto altrimenti, i *concepta verba* di Lucullo condurrebbero a un esito che C. Antonio deve ritenere a sé particolarmente pregiudizievole, tanto da adoperarsi affinché il *decretum*, con cui il magistrato concede la formula, sia bloccato dalla *tribunicia intercessio*³⁹.

Ma quale sarebbe l'ingiustizia lamentata da Ibrida?

Secondo Cynthia Damon e Christopher S. Mackay, il pretore avrebbe assicurato tutela ai greci concedendo loro, in virtù di una *fictio civitatis*, «access to the civil courts». In tal modo, usufruendo dello stesso strumento ricono-

ritto romano, Milano, 1938, p. 510 ss., e G. PUGLIESE, «*Actio* e diritto subiettivo», Milano, 1939, p. 19 nt. 2 (che attribuisce – erroneamente – la voce *actio* al Wlassak).

³⁵) «CIL.» I².583, ll. 70-72. Se non vi è *decretum*, infatti, non vi può essere *intercessio tribunicia*: così SERRAO, *La «iurisdictio»*, cit., p. 86, VENTURINI, *Studi*, cit., p. 175 nt. 105, ALEXANDER, *Trials*, cit., n. 141, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 43 ss.

³⁶) Diversamente da quanto riferito in Plut., *Caes.* 4.1-2, sul quale cfr. GELZER, *Caesar*, cit., p. 21.

³⁷) Sul punto DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 49 e nt. 51 per la discussione delle fonti.

³⁸) Cfr. Cic., *Verr.* 2.1.104-127, 2.2.38, 2.3.25-26. Diversa l'interpretazione di Feliciano Serrao (*Il frammento*, cit., p. 52 nt. 49), secondo il quale «il non poter ... *aequo iure uti* ... sembra ... un'allusione alla posizione di ineguaglianza dei provinciali di fronte ai rappresentanti dell'amministrazione romana e, quindi, all'impossibilità che i primi potessero convenire i secondi con un'azione di diritto privato».

³⁹) Cfr. DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 48 e nt. 47, per l'analisi delle fonti su casi simili di *appellatio*.

sciuto ai *cives romani* nel caso di *repetundae*⁴⁰, le vittime dei saccheggi avrebbero aggirato l'impasse derivante dalla morte di Silla, che, rendendo impraticabile la *quaestio*, avrebbe altresì impedito il ricorso alla clausola '*quo ea pecunia pervenerit*'⁴¹. Il *decretum* di Lucullo rappresenterebbe pertanto, sotto il profilo rimediabile, un *aliquid novi*, poiché dalle fonti non risulterebbero altre testimonianze in merito alla persecuzione «privata» da parte dei *socii* di fattispecie rientranti nella *lex de repetundis*⁴². Da qui, con ogni probabilità, la ricusazione: C. Antonio si sarebbe rivolto ai tribuni per denunciare il pericolo rappresentato dall'ammettere un *iudicium* così strutturato. Morto il comandante, infatti, i provinciali avrebbero potuto chiedere il conto degli *spolia* a qualunque suo subordinato, persino se di infimo livello, senza mai pagare le conseguenze di un colpevole attendismo⁴³.

Più precisamente, secondo Marco Balzarini⁴⁴, Lucullo avrebbe concesso ai ricorrenti la *formula Octaviana*, creata – ma la data precisa non è nota⁴⁵ – per sanzionare chi, pur non essendo un promagistrato della *res publica*, avesse ap-

⁴⁰ Cic., *Div. Caec.* 5.17-18. Si vedano DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 50, p. 52, e VENTURINI, *Studi*, cit., p. 83 ss.

⁴¹ DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 47 e 50.

⁴² DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 51.

⁴³ Cfr. DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 50 s.

⁴⁴ BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 148, con il quale concordano VACCA, *Ricerche*, cit., p. 158 nt. 21, VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 51-58, e DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 52 s. *Contra* J.A.G. ROMANILLOS, *El procedimiento civil como medio de control de la corrupción política. 'Formula octaviana' y 'crimen repetundarum'*, in «Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales», núm. extra 0, 2004, p. 397 nt. 17, E. CALORE, *Considerazioni sulla clausola editale «Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo»*, in «D@S», IX, 2010, ed EAD., *Actio quod metus causa. Tutela della vittima e azione in rem scripta*, Milano, 2011, p. 131 nt. 11.

⁴⁵ La dottrina appare divisa sull'identità dell'Ottavio cui ascrivere la formula. Secondo certuni si tratterebbe di *Cn. Octavius*, pretore nel 79 a.C. e console nel 76 (V. ARANGIO-RUIZ, *Le formule con «demonstratio» e la loro origine*, in *Rariora*, Roma, 1946, p. 112, E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, I, Bologna, 1927, p. 151 s., J. CARCOPINO, *Les secrets de la correspondance de Ciceron*, II, Paris, 1947, p. 200 nt. 1, L.-A. CONSTANS, *Cicéron. Correspondance*⁴, I, Paris, 1950, p. 208 e p. 288, e J.M. KELLY, *Roman Litigation*, Oxford, 1966, p. 15 nt. 3), per altri, invece, si tratterebbe di *L. Octavius*, pretore nel 78 a.C. e console nel 75 (A.F. RUDORFF, *Ueber die Octavianische Formel*, in «ZRG», XII, 1856, p. 150 e ss., BROUGHTON, *The magistrates*, cit., II, p. 86, BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 148, e CALORE, *Considerazioni*, cit., p. 18 nt. 11). Minoritaria la posizione di chi pensa al padre di Ottaviano Augusto, pretore nel 61 a.C. (F. SCHULZ, *Die Lehre vom erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht*, in «ZSS», XLIII, 1922, p. 217, F. MÜNZER, 'Octavius [nr. 15]', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», cit., XVII.2, Stuttgart, 1937, c. 1806 s., e BROUGHTON, *The magistrates*, cit., II, p. 179). Cfr. anche WATSON, *The Development*, cit., p. 105, B. KUPISCH, *In integrum restitutio und vindicatio utilis bei Eigentumsübertragungen im klassischen römische Recht*, Berlin - New York, 1974, p. 158 nt. 170, LINTOTT, *Violence*, cit., p. 129 ss., VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 54, e ROMANILLOS, *El procedimiento*, cit., p. 391, p. 394 s. nt. 10.

profittato della propria posizione politica e militare per arricchirsi illecitamente a spese della popolazione provinciale⁴⁶. Lo studioso associa, infatti, la vicenda di Ibrida a quella di Quinto Apronio, richiamata nelle *Verrinae*⁴⁷. Come, dunque, l'uomo del governatore siciliano avrebbe di fatto ottenuto *'multo plus quam debuerint dedisse'* dagli *aratores*, condizionati *'vi et metu'*, così C. Antonio, alla guida della cavalleria sillana, avrebbe vessato gli abitanti dell'Achaia.

A me pare, tuttavia, che la somiglianza dei casi sia più superficiale che non sostanziale, per almeno due ragioni:

sotto il profilo della qualità dei soggetti interessati, mentre è certo che Apronio fosse un agente del governatore della Sicilia (*princeps decumanorum*, cioè il capo degli addetti alla riscossione delle decime)⁴⁸, incerta risulta la natura dell'incarico ricoperto da Ibrida⁴⁹;

sotto il profilo dell'illecito contestato, Apronio spinge gli *aratores* a un comportamento contrario ai loro interessi (dare più del dovuto), mentre C. Antonio, stando al racconto di Asconio, obbliga i greci a subire passivamente i saccheggi perpetrati dalla sua banda di *equites*.

Le mie perplessità circa l'ipotesi della concessione della *formula Octaviana* derivano, infatti, dallo stretto rapporto di quest'ultima con la *quaestio repetundarum*⁵⁰, cioè con una procedura finalizzata a sanzionare un illecito dai confini ben precisi⁵¹, riconducibile all'estorsione e alla malversazione nell'ambito dell'amministrazione provinciale. Le scarse testimonianze in nostro possesso in merito all'applicazione dell'editto di Ottavio, mi paiono del resto sempre alludere, nella parte di legittimati passivi, a ex magistrati⁵² o a soggetti comunque titolari di una qualche 'funzione pubblica' (ad esempio l'esazione delle imposte)⁵³ sul territorio.

Carlo Venturini parla, in proposito, di un rapporto di concorrenza – e

⁴⁶ Cfr. *ex plurimis* BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 144 ss., VACCA, *Ricerche*, cit., p. 159 ss., KUPISCH, *In integrum restitutio*, cit., p. 158-167, FRIER, *Urban Praetors*, cit., p. 232 e, più recentemente, CALORE, *Considerazioni*, cit., ed EAD., *Actio*, cit., p. 128 ss.

⁴⁷ Cic., *Verr.* 2.3.152.

⁴⁸ Cic., *Verr.* 2.3.22, 2.3.131. Sul personaggio si veda C. DAMON, *The Mask of the Parasite. A Pathology of Roman Patronage*, Ann Arbor, 1997, p. 212 ss.

⁴⁹ Cfr. BUCKLAND, *Civil Proceedings*, cit., p. 43, e DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 47.

⁵⁰ Cfr. DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 52 s., VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 52-57, ROMANILLOS, *El procedimiento*, cit., p. 393 s. e nt. 8, CALORE, *Considerazioni*, cit., ed EAD., *Actio*, cit., p. 131.

⁵¹ VENTURINI, *Studi*, cit., p. 107 ss. e 237 ss.

⁵² Cfr. VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 54, su Cic., *ad Q. fr.* 1.1.21. Su Ibrida, invece, BUCKLAND, *Civil Proceedings*, cit., p. 43.

⁵³ Sarebbe il caso di Apronio.

non di sussidiarietà – con la *quaestio de repetundis*⁵⁴, a suo parere comunque esperibile, almeno teoricamente, contro Ibrida, «in considerazione del fatto che, ben prima del 76, egli aveva tratto sicuro beneficio dalle massicce immissioni di nuovi membri in senato operate da Silla ed era quindi suscettibile di subire, in quanto senatore, un'*accusatio repetundarum*, in ragione dell'assunto secondo cui, in caso contrario, il ricorso all'azione privata sarebbe risultato inspiegabile»⁵⁵.

Questa affermazione, tuttavia, a me pare porre più problemi di quanti non ne risolva. In primo luogo non sappiamo quando Ibrida sia divenuto senatore; se, cioè, lo fosse o meno al momento del processo, il che dovrebbe attenuare la sicurezza dell'assunto⁵⁶. Secondariamente, se fosse stato aggredibile con una procedura già esistente e collaudata – al pari di molti altri *sullani* – bisognerebbe domandarsi perché il pretore (e quale?) abbia sentito la necessità d'intervenire in materia, come pure le ragioni dell'assoluto silenzio delle fonti circa la possibilità di sanzionare per questa via almeno alcuni degli ex amministratori⁵⁷.

L'elemento che mi pare più debole in questa ipotesi ricostruttiva è, nondimeno, il suo presupposto: C. Antonio si sarebbe cioè macchiato di atti assimilabili a un *crimen repetundarum*⁵⁸ – circostanza, a mio avviso, tutta da dimostrare.

Senza entrare nel merito della problematica interpretazione dell'espressione '*per vim et metum auferre*'⁵⁹, con buona probabilità presente nel dettato originale della *formula Octaviana*, a me non sembra, come ho anticipato, che le illegalità imputate a Ibrida siano analoghe a quelle eccepitate contro l'uomo di Verre. Questi, invero, pretende dagli *aratores* oltre il dovuto, ma è pur sempre legittimato a riscuotere; C. Antonio è presentato, al contrario, come una

⁵⁴) VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 54. Per un commento all'opinione dello studioso si veda ROMANILLOS, *El procedimiento*, cit., p. 395-397 (p. 394 nt. 9 per la dottrina maggioritaria).

⁵⁵) VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 55.

⁵⁶) Sui problemi relativi all'identificazione dei senatori *sullani* mi permetto di rinviare ai miei contributi *Sullanus Senatus: l'assemblea dei patres nella Constitutio di Silla*, in «European Legal Roots», VI, 2017, e *Il senato di Silla: continuità e discontinuità istituzionale oltre il mito della restaurazione oligarchica*, di prossima pubblicazione in «Iura». Si veda anche MOORE, '*Ex senatu eieci sunt*', cit., p. 62 nt. 100.

⁵⁷) VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 57 s., riconosce, nei fatti, il problema rappresentato dal silenzio delle fonti intorno all'applicabilità della *formula Octaviana* per i casi sanzionabili nell'ambito delle *repetundae*.

⁵⁸) Così, mi pare, anche DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 52.

⁵⁹) Cfr. *ex plurimis* BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 148 s. e nt. 188, VACCA, *Ricerche*, cit., p. 158 ss., VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 51-54, e CALORE, *Considerazioni*, cit., p. 2 ss. (e letteratura ivi citata).

sorta di predone, tanto che di lui si dice ‘*multos spoliaverat*’⁶⁰ – e ‘*spoliare*’ è un verbo tipico della conquista bellica⁶¹. La *vis* di Apronio entra in conto quale strumento di costrizione della volontà delle vittime; quella esercitata dal *sullanus* con le sue bande armate va contro il volere di chi la subisce, o, per meglio dire, esclude del tutto che una volontà, ancorché viziata, possa formarsi. Come osservavo con riguardo al *nascisci* utilizzato dallo scoliasta, per altro, il rapporto di Ibrida con i cavalieri sembra più quello di un avventuriero che recluti sodali fra soldati allo sbando, che non di un *praefectus equitum* chiamato ad assicurare il sostentamento dei propri uomini⁶².

L’attitudine violenta del personaggio trova conferma in più fonti⁶³: Cicerone lo definisce ‘*in exercitu Sullano praedonem*’⁶⁴, ‘*in introitu gladiatorem, in victoria quadrigarium*’⁶⁵; il fratello del retore lo accosta a Catilina, dandogli del ‘*sicarius*’ e del ‘*libidinosus*’⁶⁶; Plinio, secondo un’interpretazione molto popolare in dottrina, lo qualificerebbe ‘*homo semiferus*’⁶⁷.

Sebbene studi anche recenti abbiano dimostrato un diverso fondamento dell’appellativo *Hybrida*⁶⁸, la persistenza di tale lettura testimonia

⁶⁰) Cfr. anche A.S. HARTKAMP, *Der Zwang im römischen Privatrecht*, Amsterdam, 1971, p. 246 s. nt. 5.

⁶¹) Si vedano LEWIS, SHORT, *A Latin Dictionary*, cit., sv. ‘*spolio*’, ed ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*³, cit., sv. ‘*spolium*’, p. 1135. Secondo il Willems, nei fatti, C. Antonio sarebbe stato chiamato in giudizio dai greci «pour cause de pillage» (P. WILLEMS, *Le Sénat de la République romaine. Sa composition et ses attributions*, I, *La composition du Sénat*, Louvain-Paris, 1878, p. 419).

⁶²) Secondo VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 57, se convenuto in una *quaestio repetundarum*, Ibrida avrebbe potuto fondare la propria difesa su tale argomentazione, certo, con ogni probabilità, d’essere assolto.

⁶³) Cfr. GRUEN, *The Trial*, cit., p. 301.

⁶⁴) «TH.L.L.», X.2, sv. ‘*praedo*’, c. 582 l. 24 e c. 586 l. 28, LEWIS, SHORT, *A Latin Dictionary*, cit., sv. ‘*praedo*’, ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*³, cit., sv. ‘*praeda*’, p. 939. Cfr. anche BUCKLAND, *Civil Proceedings*, cit., p. 43.

⁶⁵) Asc., *in toga candid.* ll. 31-32 (STANGL, p. 68). Sull’episodio di C. *Antonius quadrigarius*, cfr. A. KEAVENEY, *Sulla. The last republican*², London, 2005, p. 156.

⁶⁶) Q. Cic., *Pet.* 8.

⁶⁷) Leggo tale interpretazione di Plin. *nat. hist.* 8.53.79 [213] (che cito nell’edizione teubneriana: L. IAN, C. MAYHOFF, *C. Plini Secundi Naturalis Historia*, II, Leipzig, 1986, p. 152 s.) in DRUMANN, GROEBE, *Geschichte*, cit., I, p. 390 nt. 3, e SCHMITZ, ‘*Antonius (nr. 10)*’, cit., p. 214, accolta anche da DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 47 nt. 43, VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 42 e p. 59 nt. 6, e MOORE, ‘*Ex senatu eieci sunt*’, cit., p. 260 nt. 600. Plinio, per la verità, si limita a riferire come ‘*hybrida*’ sia il termine con il quale si definiscono i maiali nati dall’incrocio del suino domestico con quello selvatico, il che, a mio avviso, conforta piuttosto la tesi che quello di C. Antonio sia il soprannome di chi ‘*ex diversae gentis sortisque parentibus ortus sit*’. Si veda alla nota successiva.

⁶⁸) Cfr. «TH.L.L.», VI.3, sv. ‘*hybrida hybris*’, c. 3130, ll. 50-79, LEWIS, SHORT, *A Latin Dictionary*, cit., sv. ‘*hibrida*’, J. HUG, ‘*Spitznamen (lateinische)*’, in PAULY, WISSOWA, «Real-

senz'altro come C. Antonio sia «an unattractive character, for whom a host of delinquencies but no positive contributions stand on record»⁶⁹. Ancora più degno d'interesse è però il racconto di Asconio, nella parte in cui riferisce della estromissione di Ibrida dal senato.

Tre sono le accuse mossegli dai censori del 70 a.C.:

- 'socios diripuerit',
- 'iudicium recusarit',
- 'propter aeris alieni magnitudinem praedia manciparit bonaque sua in potestate non habeat'.

Significativa è, a mio avviso, l'adozione, da parte dello scoliasta, del verbo 'diripere', descrittivo di uno *spolium* cui è contestuale la devastazione del luogo in cui esso avviene⁷⁰. Ha, cioè, la stessa radice di 'rapere' e ne condivide il significato, qualificando una sottrazione che non credo possa essere ricondotta alla mera intimidazione con finalità estorsive.

A me pare più fondata, pertanto, l'intuizione di Moritz Wlassak⁷¹, poi ripresa da Feliciano Serrao, secondo la quale il processo a C. Antonio potrebbe essere stato un «giudizio recuperatorio *damni vi hominibus armatis coactisve dati et vi bonorum raptorum*»⁷² o, quantomeno, un primo passo verso la configurazione del relativo editto.

In altre parole, sebbene la povertà e la lacunosità delle fonti consenta solo valutazioni congetturali, io credo che la vicenda giudiziaria di Ibrida, risalente proprio al 76 a.C., abbia anticipato di poco l'introduzione edittale dell'*actio de vi hominibus armatis coactisve* e, forse – azzardo – persino quella della *formula Octaviana*. Se quest'ultimo rimedio processuale fosse stato applicabile al caso indicato e disponibile già a partire dal 79-78 a.C., come ipotizza una parte della dottrina, infatti, perché non abbiamo notizia di altri processi a ex sodali di Silla e, soprattutto, per quale ragione i greci avrebbero aspettato il 76 a.C. per procedere contro C. Antonio?⁷³ Non potrebbe darsi, invece, che la nuova azione, anziché essere stata recepita da un precedente *edictum*, sia nata

Encyclopädie», cit., III.A.2, Stuttgart, 1929, c. 1837, RACKHAM, *Pliny natural history*, cit., III, p. 148 nt. b, ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*, cit., sv. 'hybrida', p. 539 e, più recentemente, P. BUONGIORNO, *Gaio Antonio (cos. 63) e l'appellativo Hybrida*, in «Studi sull'età di Marco Antonio» – «Rudiae» XVIII – (cur. G. Traina e P. Buongiorno), Galatina di Lecce, 2006, p. 295-309, e ID., *Teukris. Alle radici di uno pseudonimo dell'epistolario ciceroniano*, in «Latomus», LXIX, 2010, p. 37.

⁶⁹ GRUEN, *The Trial*, cit., p. 301, con cui concorda MOORE, 'Ex senatu eiecti sunt', cit., p. 260.

⁷⁰ LEWIS, SHORT, *A Latin Dictionary*, cit., sv. 'diripio', ed ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*³, cit., sv. 'rapio', p. 996.

⁷¹ WLASSAK, *Römische Prozessgesetze*, cit., I, p. 52 nt. 6.

⁷² SERRAO, *La «iurisdictio»*, cit., p. 86, e ID., *Il frammento*, cit., p. 51 s. nt. 49.

⁷³ Un'ipotesi è formulata da DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 53-55.

direttamente nel 74 a.C., all'interno dell'editto provinciale di L. Ottavio⁷⁴

Tre elementi, mi pare, potrebbero deporre in favore di questa ipotesi:

- il problema delle estorsioni ai danni dei *socii* doveva essere avvertito con particolare intensità nel territorio provinciale;
- il luogo dell'opera ciceroniana in cui si fa riferimento alla sua introduzione⁷⁵ (nella lettera al fratello Quinto, il retore affronta il tema dell'amministrazione della provincia d'Asia, in particolare quello della giustizia);
- il fatto che L. Ottavio fu proconsole in Cilicia nel 74 a.C.

Si tratta, l'ho detto, di congetture, perché l'incerta cronologia della *formula Octaviana*, come le difficoltà legate alla ricostruzione del suo testo (e, di conseguenza, del suo preciso ambito di applicazione), non consentono molto di più, tuttavia credo di poter ricomporre l'avvicinarsi dei provvedimenti magistratuali in un quadro dotato di una sua intrinseca coerenza.

4. (*Segue*) *un'ipotesi ricostruttiva* – Nel 76 a.C., probabilmente in assenza di uno strumento processuale adeguato a sanzionare le spoliazioni subite, i greci, consigliati dal giovane C. Giulio Cesare, si rivolgono al pretore Lucullo, il quale, non disponendo ancora del rimedio nel proprio editto, concede *ex decreto* una formula concepita '*de vi et armis*' che, con ogni probabilità, introduce una sanzione pecuniaria tanto gravosa da spingere l'imputato a fare il possibile per sottrarsi al giudizio.

L'espressione '*Lucullus decrevit*', cui già si è accennato quale prova del carattere «privato» dell'azione intentata, documenterebbe, pertanto, la concessione in via decretale di un'*actio* ancora assente nell'editto⁷⁶, cioè una precisa decisione procedurale del pretore «in framing the wording of the formula»⁷⁷. La natura decretale del provvedimento potrebbe figurare fra le ragioni della ricusazione del giudizio⁷⁸. Credo, infatti, che Ibrida possa aver eccepito l'assenza, al tempo dei fatti contestati, di una disposizione del *ius civile* o del *ius honorarium* che sancisse la sanzionabilità della sua condotta⁷⁹. Poiché, con ogni probabilità, il sentire comune era quello che trova espressione nelle accuse mosse da Cicerone a Verre circa la sua attività edittale (anche retroattiva) – '*quis unquam eius rei fraudem aut periculum proposuit edicto, quae neque post edictum reprehendi*

⁷⁴) Cfr. anche CALORE, *Considerazioni*, cit., p. 18 nt. 11.

⁷⁵) Cic., *ad Q. fr.* 1.1.21.

⁷⁶) Cfr. BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 148 e nt. 184.

⁷⁷) DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 50.

⁷⁸) Parzialmente diversa la spiegazione addotta da VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 56 s.

⁷⁹) Cfr. anche DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 52.

*neque ante edictum provideri potuit?*⁸⁰ – non mi sembra improbabile che i tribuni della plebe abbiano ritenuto opportuno accogliere la richiesta di C. Antonio.

D'altra parte, lo riferisce ancora Cicerone, il principio di non retroattività della legge può essere derogato se gli atti compiuti *'tam scelerata et nefaria est ut, etiamsi lex non esset, magnopere vitanda fuerit'*⁸¹: questo potrebbe essere, dunque, il fondamento della decisione con cui i censori del 70 a.C. estromettono Ibrida dal senato, *'quod iudicium recusarit'*.

L'azione decretale, centrata sulle modalità della condotta più che sul risultato (ulteriore elemento, questo, di diversità rispetto alla *formula Octaviana*), isola la responsabilità di Ibrida rispetto a quella del *dictator* e di tutti gli altri *sullani*, presentandone le spoliazioni come conseguenza del ricorso doloso a uomini attruppati (*'nactus de exercitu ... turmas'*, scrive Asconio), anziché come abuso di un potere legittimamente conferito. Questa scelta sarebbe del tutto coerente con l'inquadramento politico di M. Terenzio Varrone Lucullo, ch'era un uomo di Silla, sicché, a mio avviso, ragionevolmente interessato a prendere il più possibile le distanze da chi aveva fatto del nome del *dictator* una bandiera per compiere qualunque sopruso⁸².

L'esito (o meglio: il non-esito) del processo spinge il pretore a introdurre nel suo editto un'*actio de vi hominibus armatis coactisve*, cioè uno strumento idoneo a sanzionare lo spoglio violento perpetrato da uomini armati. Il termine *'homo'* ha una valenza generica⁸³, idonea a indicare sia liberi che schiavi, sicché, a mio avviso, sebbene la *pro Tullio* di Cicerone contenga un esplicito riferimento alla sola *familia* servile, non sarebbe da escludere una clausola edittole così strutturata⁸⁴:

⁸⁰) Cic., *Verr.* 2.1.107.

⁸¹) Cic., *Verr.* 2.1.108.

⁸²) Cfr. DAMON, MACKAY, *On the Prosecution*, cit., p. 55.

⁸³) Cfr. F. REDUZZI MEROLA, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², Napoli, 2010, p. 97 s. Mi permetto di rinviare anche a S. GALEOTTI, *Ricerche sulla nozione di 'dammum'*, I. *Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione*, Napoli, 2015, p. 102 e nt. 26.

⁸⁴) Il testo dell'orazione, pur contenendo numerosi riferimenti all'editto in generale, riferisce comunque l'*intentio* della formula concessa nel caso concreto. In tal senso non credo si possa escludere una portata più ampia della clausola. Si vedano W. REIN, *Das Privatrecht und der Zivilprozess der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinian*, Leipzig, 1858, p. 741 s. nt. 2, VACCA, *Ricerche sulla rapina*, cit., p. 8 s., EBERT, *Die Geschichte*, cit., p. 50 ss., e VACCA, *Ricerche*, cit., p. 68 nt. 38. *Contra* KELLER, *Semestrium*, cit., III, p. 584 ss., BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 41 ss. nt. 9, in particolare, sul punto, p. 43 e, ora, VACCA, *L'editto*, cit., p. 314 ss., e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 46-51. Si potrebbe aggiungere, per altro, un argomento sollevato già da Otto Karlowa (*Römische Rechtsgeschichte*, II.1, *Privatrecht*, Leipzig, 1901, p. 1340): «Der Begriff der *familia* ist ein dem römischen *ius civile* angehöriges». Mi parrebbe quantomeno singolare, dunque, trovare una *formula in familiam concepta* proprio nell'editto del pretore peregrino. Più plausibile, invece, sarebbe tale pro-

SI CUI⁸⁵ DOLO MALO ALICUIUS [AUT FAMILIAE ALICUIUS AUT PROCURATORIS ALICUIUS]⁸⁶ VI HOMINIBUS ARMATIS COACTISVE DAMNUM FACTUM ESSE⁸⁷ DICETUR, IN EUM, QUI [AUT CUIUS FAMILIA AUT CUIUS PROCURATOR] ID FECISSE DICETUR, IN ANNO, QUO PRIMUM DE EA RE EXPERIUNDI POTESTAS FUERIT, IN QUADRUPULUM, POST ANNUM IN SIMPLUM IUDICIUM RECUPERATORIUM DABO⁸⁸.

Detto altrimenti, davanti all'esigenza di trovare un rimedio alla destabilizzazione sociale prodotta dalle condotte violente, il pretore avrebbe guardato alle declinazioni del fenomeno più diffuse al suo tempo⁸⁹: da un lato, cioè, i danni contro la proprietà cagionati dalle *familiae* servili; dall'altro, le scorrerie di soggetti liberi⁹⁰, contro le quali, come il caso in esame dimostrerebbe, gli era già stato richiesto d'intervenire. Se, infatti, in provincia non doveva essere infrequente che un *praefectus equitum* (o altra figura affine) spronasse al saccheggio i propri uomini, per approfittare delle loro ruberie, nel contesto urbano, un *dominus* privo di scrupoli avrebbe potuto sfruttare il terrore inoculato dalla sua *familia* nei vicini per estendere, ad esempio, i confini del proprio latifondo.

Un ulteriore indizio a sostegno dell'ipotesi che l'editto avesse forse, fin dalla sua emanazione, uno spazio applicativo più ampio di quello tradito da Cicerone nella *pro Tullio* potrebbe essere la disciplina speciale dettata dal pretore, probabilmente sul finire della *res publica*⁹¹, per contenere gli abusi dei

spettiva, se considerassimo vera l'ipotesi del Broggin (si vedano *supra*, nt. 13-14). In tal caso, però, si porrebbe un altro problema: per quale ragione, infatti, Cicerone ascriverebbe a Lucullo la clausola edittole introdotta da un altro pretore? E chi sarebbe questo *praetor urbanus*? Perché l'*edictum* non sarebbe stato tradito a suo nome?

⁸⁵ Accolgo la critica mossa all'Ebert da BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 257 nt. 83 (si veda anche p. 41), con cui concorda VACCA, *Ricerche*, cit., p. 65.

⁸⁶ Cfr. NICOSIA, *Studi*, cit., I, p. 88, p. 140 s. e nt. 16, VACCA, *Ricerche sulla rapina*, cit., p. 43 s. (in particolare sulla concorrenza dell'*actio* con gli interdetti possessori), ed EAD., *Ricerche*, cit., p. 71 ss.

⁸⁷ Cfr. GALEOTTI, *Ricerche*, cit., I, p. 169-171.

⁸⁸ La presenza di una clausola nossale, per le ipotesi in cui la *familia* abbia agito *insciente domino*, è controversa. La ammette EBERT, *Die Geschichte*, cit., p. 62, p. 73-79. Si veda anche VACCA, *Ricerche*, cit., p. 73 ss.

⁸⁹ Si vedano però *supra*, nt. 13-14. Il presupposto di questa ipotesi ricostruttiva è che la clausola sia stata introdotta nell'editto del pretore peregrino. Se, invece, l'*actio decretalis* luculliana avesse solo costituito il modello per un successivo editto del *praetor urbanus*, sarebbe forse più credibile pensare a una *formula in familiam concepta* (proprio per la rilevanza del fenomeno in un contesto urbano).

⁹⁰ Cfr. SERRAO, *La «iurisdictio»*, cit., p. 81 s., VACCA, *Ricerche sulla rapina*, cit., p. 4 nt. 7, ed EBERT, *Die Geschichte*, cit., p. 12. Si veda anche SOLIDORO, *La 'familia'*, cit., p. 55-59.

⁹¹ La clausola sembra, infatti, essere nota a Labeone: cfr. D. 39.4.4 pr. (Paul. 52 *ad ed.*).

publicani e delle loro *familiae*⁹²:

D. 39.4.1 pr. (Ulp. 55 *ad ed.*): Praetor ait: 'Quod publicanus eius publici⁹³ nomine vi ademerit quodve familia publicanorum, si id restitutum non erit, in duplum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium dabo. item si damnum iniuria furtumve factum esse dicetur, iudicium dabo. Si id ad quos ea res pertinebit non exhibebitur, in dominos sine noxae deditioe iudicium dabo'.

Se la necessità di predisporre una clausola dedicata a '*qui publico fruuntur (nam inde nomen habent), sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur*'⁹⁴ origina dalla scarsa efficacia dei rimedi presenti nell'editto⁹⁵, sembrerebbe possibile trarne, quale logica conseguenza, che la previsione generale fosse applicabile – almeno a partire dall'epoca di Labeone – anche agli esattori.

Ora, sono consapevole di come, nell'impossibilità di datare⁹⁶ il cosiddetto '*edictum de publicanis*'⁹⁷, costituisca un azzardo accostare le due clausole⁹⁸. L'esistenza di un successivo provvedimento, volto a superare le criticità operative dell'editto *de damno vi hominibus armatis coactisve dato*⁹⁹, testimonia però, a mio avviso, l'attenzione costante dei magistrati al problema della *vis*, qualun-

⁹² Interessante mi pare, in proposito, la precisazione ulpiana (D. 39.4.1.5 [Ulp. 55 *ad ed.*]): '*Familiae nomen hic non tantum ad servos publicanorum referemus, verum et qui in numero familiarum sunt publicani, sive igitur liberi sint sive servi alieni ...*'. Cfr. EBERT, *Die Geschichte*, cit., p. 79, e SOLIDORO, *La familia*, cit., p. 63-66.

⁹³ Nella *Littera Florentina* si legge '*publicani*'. Il testo, corretto dal Cuiacio, è stato così recepito nelle moderne edizioni. La versione della Glossa – '*quod publicanus seu alius publicani nomine*' – che Antonino Metro giudica «più esatta» (*L'esperibilità*, cit., p. 108 s. nt. 2) presenterebbe un significativo punto di contatto con la formulazione dell'interdetto *de vi armata* proposta da NICOSIA, *Studi*, cit., I, p. 88, che equipara l'ipotesi in cui il *dominus* compia personalmente la *deiectio* a quella in cui siffatta *deiectio* sia opera della *familia* o del *procurator* (p. 92 ss.). A immaginare la sequenza '*tu / familia / procurator*' come un «modulo espressivo» costante delle misure *de vi armata*, avremmo un ulteriore argomento per difendere la tesi dell'applicabilità dell'editto di Lucullo oltre il caso della *familia* servile. Si veda anche LINTOTT, *Violence*, cit., p. 127 s.

⁹⁴ D. 39.4.1.1 (Ulp. 55 *ad ed.*).

⁹⁵ Se la *vis* è esercitata nel corso dell'esazione, mancherebbe il requisito del *dolus malus*, elemento costitutivo della fattispecie perseguita dalla clausola generale. Così si spiega il parere negativo di Labeone in D. 47.8.2.20 (Ulp. 37 *ad ed.*), sul quale mi permetto di rinviare a GALEOTTI, *Ricerche*, cit., I, p. 222 s.

⁹⁶ Cfr. METRO, *L'esperibilità*, cit., p. 112 s.

⁹⁷ Sull'*edictum* rinvio per tutti a L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale «de publicanis»*, Torino, 2002, p. 77 ss. e 161 ss.

⁹⁸ Il Balzarini (*Ricerche*, cit., p. 135 ss., p. 151 ss.) ritiene che l'*actio de publicanis* tragga la propria origine dalla *formula Octaviana*, il che mi pare plausibile. Sul rapporto fra le azioni si veda anche VACCA, *Ricerche*, cit., p. 160 s. e 168.

⁹⁹ Si veda METRO, *L'esperibilità*, cit., p. 120.

que (chiunque)¹⁰⁰ ne fosse la fonte. Una preoccupazione, credo, che doveva animare anche Lucullo, tanto da non fargli dimenticare l'attività dei *liberi*.

La *formula Octaviana*, se creata prima del processo di cui si parla, potrebbe non essere stata comunque un rimedio congruo, poiché legata – a me pare – al sanzionamento di forme di coazione dipendenti da una particolare «qualità» del soggetto responsabile dell'abuso, oltre che puramente estorsive (e non anche distruttive, come suggerirebbe il '*diripere*' dello scoliasta). Mancando Ibrida di un ruolo «istituzionale»¹⁰¹, verrebbe meno un elemento fondante la fattispecie. Altra parte della dottrina ha fatto invece leva sulla possibile e sostanziale coincidenza dell'ambito di operatività della *formula Octaviana* e dell'*actio metus*, affermandone l'inapplicabilità alle ipotesi di violenza materiale¹⁰². In tal senso, l'intervento del pretore Lucullo avrebbe colmato una lacuna ordinamentale.

Se successiva, invece, non escluderei un rapporto di tipo inverso fra le *formulae*: con il suo editto, Ottavio avrebbe cioè risposto all'esigenza di perseguire non solo le condotte violente qualificate *vi et armis*, ma anche quelle in cui la *vis* agisse, al pari del *metus*, come strumento di coercizione della volontà.

Non credo sia possibile, tuttavia, esprimersi in senso assoluto sulla cronologia delle clausole, sebbene sia evidente che l'*interpretatio* fattane dai giuristi sia stata influenzata dalle reciproche inferenze¹⁰³ disciplinari (in particolare modo con riguardo al valore da attribuire al termine *vis*).

¹⁰⁰) Cfr. NICOSIA, *Studi*, cit., I, p. 97 ss.

¹⁰¹) Da intendersi come una posizione che gli consenta di esercitare pressioni sulle popolazioni angariate.

¹⁰²) Cfr. CALORE, *Considerazioni*, cit., p. 3 s. Critici verso questo orientamento, però, BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 148 s. e nt. 188, VACCA, *Ricerche*, cit., p. 158 ss., e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 51-54.

¹⁰³) Cfr. BALZARINI, *Ricerche*, cit., p. 148 ss., VACCA, *Ricerche*, cit., p. 157-163, e VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 58 s. (in particolare nt. 77).

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE INNOVAZIONI EDITTALI
(IPOTESI DI DATAZIONE)

DATA	MAGISTRATO	FONTE	EVENTO – MISURA RIMEDIALE
79 a.C.	Cn. Octavius (<i>praetor</i> ?)	Cic., <i>Verr.</i> 2.3.152, Cic., <i>ad Q. fr.</i> 1.1.21.	? [Formula Octaviana] ?
78 a.C.	L. Octavius (<i>praetor</i> ?)	Cic., <i>Verr.</i> 2.3.152, Cic., <i>ad Q. fr.</i> 1.1.21.	? [Formula Octaviana] ?
76 a.C.	M. Terentius Varro Lucullus (<i>praetor peregrinus</i>)	Asc., <i>in toga candid.</i> 65 s. (St.), Q. Cic., <i>Pet.</i> 8, Plut., <i>Caes.</i> 4.1-2.	Processo intentato dai greci contro Ibrida [<i>actio (formula) decretalis</i>]
? 76 a.C.	? M. Terentius Varro Lucullus (<i>praetor peregrinus</i>)	Cic., <i>pro Tull.</i> 4.8-5.12, 16.39, 20.46.	? [<i>edictum de vi hominibus armatis coactisve</i>] ? clausola 'unde dolo malo tuo detrusus est' nell'interdetto <i>de vi</i> . ? <i>interdictum de vi armata</i> .
74 a.C.	L. Octavius (<i>proconsul</i> in Cilicia)	Cic., <i>ad Q. fr.</i> 1.1.21, Sall., <i>hist.</i> 2.98.10 M ¹⁰⁴	? [Formula Octaviana] ?
71 a.C.	L. Caecilius Metellus (<i>praetor urbanus</i>)	Cic., <i>pro Tull.</i> 12.29, 16.39, 20.46.	Processo intentato da M. Tullio contro P. Fabio [<i>actio de vi hominibus armatis coactisve</i>] ? clausola 'unde dolo malo tuo detrusus est' nell'interdetto <i>de vi</i> . ? <i>interdictum de vi armata</i> .
70 a.C.	L. Caecilius Metellus (<i>propraetor</i> in Sicilia)	Cic., <i>Verr.</i> 2.3.152	Processo intentato dal senatore C. Gallo contro Apronio [non viene concessa la <i>formula Octaviana</i>]

5. *Conclusioni* – L'analisi delle fonti, in particolare di quelle che descrivono l'indole di C. Antonio come portata alla violenza e alla rapina¹⁰⁵, sostanzialmente, a mio avviso, l'ipotesi che nel suo processo si abbia una prima configurazione dell'*actio de vi hominibus armatis coactisve*. La natura dell'illecito che gli viene contestato – come ricostruibile dalle scelte lessicali di Asconio – mi porta in-

¹⁰⁴) Cito dall'edizione teubneriana: B. MAURENBRECHER, *C. Sallusti Crispi Historiarum reliquiae*, Leipzig, 1891, *Prolegomena*, p. 102 s.

¹⁰⁵) Si veda *supra*, nel testo (§ 3).

fatti a preferire tale soluzione a quella proposta dal Balzarini. Non solo: a differenza di quanto sostenuto dallo studioso, propenso a escludere in linea generale la possibilità che la sottrazione violenta possa essere ricompresa nella nozione di *damnum* risultante dall'editto di Lucullo¹⁰⁶, io credo che la vicenda processuale di C. Antonio possa costituire un indizio in favore della sussunzione della fattispecie *bona vi rapta* sotto la clausola edittale. Per inquadrare uno dei comportamenti censurabili di Ibrida, lo scoliasta usa, infatti – lo si è visto – il verbo *'diripere'*, che individua, al contempo, lo spoglio e la distruzione¹⁰⁷. Poiché sappiamo da Asconio che il *praetor peregrinus* concesse l'azione, mi sembra plausibile immaginare come anche nell'editto, concepito *'de vi et armis'*, abbia preso da subito in considerazione entrambe le ipotesi, senza distinguere fra danneggiamento e sottrazione, purché qualificati dalla violenza¹⁰⁸.

Ritengo, inoltre, che le accuse mosse all'uomo di Silla rafforzino la tesi di un'originaria previsione edittale non limitata alla fattispecie descritta da Cicerone nella *pro Tullio*¹⁰⁹, ma comprendente, fin dalla prima formulazione dell'editto, anche la rapina e le violenze commesse da un soggetto libero, che avesse agito di persona o attraverso l'opera di terzi.

L'utilità pratica di una simile previsione mi pare del resto evidente non solo con riguardo alla realtà provinciale, nella quale, come si è visto, comandanti spregiudicati avrebbero potuto arricchirsi a spese dei locali, approfittando dei saccheggi perpetrati dai loro uomini armati, ma anche nella stessa Roma. E' questa, infatti, un'epoca segnata da trasformazioni economiche e sociali che mutano profondamente gli equilibri interni della *res publica*¹¹⁰: oltre alla pletorizzazione delle *familiae* servili, l'emersione del latifondo porta alla proletarizzazione dei piccoli proprietari terrieri, che, costretti ad abbandonare in massa le campagne, vanno a ingrossare le fila della tumultuosa plebe urbana¹¹¹. Non doveva essere difficile, quindi, per chi fosse dotato di adeguati mezzi economici, attruppare bande reclutate non fra gli schiavi, ma fra i poverissimi delle città¹¹², né vale eccepire l'esistenza, in quegli stessi anni, di una *quaestio de vi*¹¹³, poiché le finalità della persecuzione pubblica, così come le san-

¹⁰⁶) BALZARINI, *Cic. pro Tullio*, cit., p. 323 ss., e ID., *Ricerche*, cit., p. 39 ss., p. 58 ss.

¹⁰⁷) Si veda *supra*, nt. 71.

¹⁰⁸) VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 50 s.

¹⁰⁹) Si veda *supra*, nel testo (§ 4).

¹¹⁰) Cic., *pro Tull.* 4.8.

¹¹¹) Cfr. VACCA, *Ricerche sulla rapina*, cit., p. 4 nt. 7 e p. 8.

¹¹²) Sul tema cfr. SOLIDORO, *La 'familia'*, cit., p. 57 ss., e LINTOTT, *Violence*, cit., p. 74 ss.

¹¹³) Cfr., tra i contributi più recenti sul tema, FRIER, *Urban Praetors*, cit., p. 232 e nt. 54-55, SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 156 s., LINTOTT, *Violence*, cit., p. 110 ss., C. RENDA, *La «lex Plautia de vi»: problemi e ipotesi di ricerca*, in «Index», XXXVI, 2008, p. 491-504, e G.

zioni comminate, non erano quelle del processo privato, sicché poteva ben darsi che una stessa fattispecie rilevasse sia come *crimen* che come *delictum*¹¹⁴.

Se, quindi, la procedura formulare poteva rivelarsi inefficace dove i presumibili rapporti di forza (socio-economica, ma anche fisica) intercorrenti tra l'autore e la vittima scoraggiassero l'iniziativa processuale di quest'ultima, l'affiancamento all'*actio* pretoria di una procedura *per quaestionem* avrebbe ovviato al problema in ragione del carattere di unilateralità¹¹⁵ del *indictum publicum*. La parte lesa, infatti, non avrebbe dovuto preoccuparsi di assicurare la presenza dell'offensore e l'esecuzione della pena sarebbe avvenuta *ex officio*¹¹⁶, soddisfacendo, insieme, l'interesse della comunità e quello dell'offeso.

Una *ratio*, questa, che mi pare abbia determinato, in quegli stessi anni, la «criminalizzazione» di alcune fattispecie qualificate di *iniuria*¹¹⁷.

D'ANGELO, *Occupazione clandestina e «lex Pautia de vi»*, in «AUPA», LV, 2012, p. 285 s. nt. 19.

¹¹⁴) Cfr. VENTURINI, *Un caso*, cit., p. 55 s.

¹¹⁵) Cfr. M. WLASSAK, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917, p. 30 ss.

¹¹⁶) Cfr. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 153.

¹¹⁷) Mi permetto di rinviare al mio contributo *Lex Cornelia de iniuriis: violenza privata e rimedi legali nel quadro della riforma criminale sillana*, di prossima pubblicazione in «SDHI», LXXXIII.